

## TRIBUNALE DI VITERBO

All'udienza del 26.10.17 davanti alla d.ssa Maria Carmela Magarò è presente l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. de Simone per i Sigg.ri [redacted] il quale insiste per l'ammissione della CTU tecnica anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione n. 23192 del 4/10/2017 che ha rimarcato la rilevanza del tasso di mora nella determinazione del TEG e la gratuità del contratto in caso di riscontrato superamento del tasso soglia da parte del TEG.

All'udienza del 26 ottobre 2017 è presente per la convenuta Banca Società Cooperativa, in sostituzione degli Avv.ti [redacted] l'Avv. [redacted].

L'Avv. [redacted] riportandosi a tutti gli scritti della convenuta, in particolare si oppone alla richiesta di CTU formulata dalla controparte, dal momento che avrebbe carattere meramente esplorativo e risultando provata per tabulas la legittimità di tutti i tassi di interesse pattuiti. Chiede, quindi, che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Il Giudice

Letti gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto necessario disporre una CTU contabile;

P.Q.M.

➤ Dispone procedersi a CTU e nomina il dott. [redacted] al

quale conferisce in seguente quesito:

"Il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti

1) accerti se il tasso di interesse risulti specificatamente determinato nel contratto di mutuo in oggetto, provvedendo in caso contrario al ricalcolo del dovuto utilizzando il criterio suppletivo di cui al TUB; 2) se vi sia difformità fra gli interessi corrispettivi e moratori pattuiti e quelli in concreto applicati provvedendo -in caso di risposta affermativa a tale ultimo quesito- a ridefinire il saldo dovuto applicando gli interessi nella misura pattuita; 3) se la misura degli interessi corrispettivi e di mora convenuti all'atto della stipulazione dei contratti di mutuo fondiario per cui è causa fosse usurario, tenendo conto del tasso soglia di usura del periodo di stipula del mutuo, e tenendo conto ai fini del calcolo dell'usurarietà di tutte le voci di costo previste in contratto quali, a titolo esemplificativo, penali per estinzione anticipata; 4) per il caso di accertata usurarietà del tasso di mora in questione verifichi, ove possibile sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, se l'opposta abbia provveduto in corso di rapporto all'applicazione degli interessi di mora quantificando l'importo pagato dagli opponenti a tale titolo; 5)



sempre per il caso di accertata usurarietà del tasso corrispettivo e di mora convenuto, provveda a ridefinire il saldo dovuto alla data della notifica dell'atto di citazione escludendo l'applicazione degli interessi di mora ovvero degli interessi corrispettivi ove sopra soglia; 6) accerti se il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito contenga modalità di calcolo degli interessi difformi rispetto alle condizioni previste in contratto, se gli interessi ivi previsti siano calcolati sulle sole rate scadute ovvero anche su interessi già addebitati e se comunque sia configurabile, in qualsiasi forma, una violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c.";

- Rinvia per il conferimento dell'incarico peritale l'udienza del 6.2.18 h. 10,30.

Si comunichi al CTU

IL GIUDICE  
D.ssa Maria Carmela Magarò

IL CASO.it

